

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro in via Ferraris, 85.

PESARO, addì 17 DIC. 2015


IL CONCESSIONARIO

Bracci Luigi

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CA) Angelo CAPUZZIMATO**



[Signature]

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 109 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 06 LUG. 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro
Atto Registrato il 22/12/2015 al n° 2262 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Simone Lodovici*

in delega del Direttore Provinciale Elio Borrelli



Vale come Mod.77(nuovo)

N. 26 del Registro
Concessioni - Anno 2015



N. Al 49/15 del Repertorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista la concessione demaniale marittima numero 7/2006 datata 22.2.2006 con scadenza al 31.12.2015 con la quale è stata concessa al Club Nautico Isaurum - C.F. 92016390418 l'occupazione di un tratto di suolo demaniale marittimo per una superficie totale di metri quadrati 678,94 situata nel comune di Pesaro e precisamente lungo la riva destra del fiume Foglia;

Visto il Verbale di Delimitazione di zone del demanio marittimo numero 6 del registro delle delimitazioni, redatto in data 15.12.2014, iscritto al numero 71/A/2014 del Repertorio degli Atti, approvato e reso esecutivo dalla Direzione Marittima di Ancona giusta Decreto numero 6/2015 datato 20.2.2015 con il quale sono stati rideterminati i confini tra demanio marittimo e demanio idrico dello stato;

Considerato che l'area scoperta per deposito imbarcazioni di metri quadrati 655,66 risultante dalla concessione demaniale numero 7/2006 suddetta, a seguito della nuova delimitazione della sponda destra del fiume Foglia di cui al sopra citato verbale, risulta per 146,09 metri quadrati di competenza della Capitaneria di Porto ovvero del Demanio Marittimo mentre per i restanti 532,85 metri quadrati di competenza della Provincia di Pesaro Urbino ovvero del Demanio Idrico;

Vista l'istanza (mod. D1) presentata in data 4.2.2015 ed assunta a protocollo in data 4.2.2015 al nr. 03.03.2098 di questa Capitaneria di porto, con la quale il Sig. BRACCI Luigi nato a Pesaro l'8.1.1939 ed ivi residente in via Ferraris, 85 - in qualità di legale rappresentante del Club Nautico Isaurum - Codice Fiscale 92016390418 con sede in Pesaro in Via Ferraris n°85 - ha richiesto, in considerazione della nuova delimitazione della sponda destra del fiume Foglia e quindi della mutata superficie demaniale di competenza del demanio marittimo, il rilascio di una concessione demaniale marittima, in sostituzione della concessione numero 7/2006 sopra citata;

Vista l'istanza in bollo datata 10.11.2015 assunta al numero di protocollo 19996 in data 10.11.2015 con la quale il Sig. BRACCI Luigi, in qualità di legale rappresentante del Club Nautico Isaurum, ha richiesto la proroga *ex lege* - articolo 1 comma 18 del Decreto Legge 30.12.2009 n°194 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.2010 n°25 e modificato dalla legge 17.12.2012 n°221- sino al 31.12.2020 della concessione demaniale numero 7/2006 sopra citata;

Rilevato ed Accertato che sussistono i presupposti per poter prorogare la validità della concessione demaniale marittima n°7/2006 sino al 31.12.2020;

Vista la L. n.494/93 e ss.mm.ii, il D.L. 595/1995, l'articolo 10 della Legge 449/1997;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 rispettivamente in data 17.12.1998, 25.1.2001, 24.5.2001;

Vista la Circolare Serie n° 22 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti, del 25.5.2009 modificata dalla circolare n. 26 del 23.07.2009 e relativi allegati;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione e 8 del relativo regolamento di esecuzione.

Visto il proprio prospetto del canone redatto in data 12.11.2015;

CONCEDE

SOSTITUTIVA della Licenza 7/2006

C.F./P.IVA: 92016390418

AI CLUB NAUTICO ISIAURUM di Pesaro

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo;

per una superficie totale di metri quadrati 169,37

situato nel Comune di Pesaro

e precisamente in ambito portuale - Strada tra i due Porti lungo la sponda destra del fiume foglia

allo scopo di mantenere un'area scoperta recintata di mq 146,09 - adibita a deposito imbarcazioni - sulla quale insistono una condotta idrica e una condotta elettrica di ml 7,3 e diametro complessivo di m 0,17 più una condotta idrica e una condotta elettrica fuori area in concessione di ml 19,9 e diametro complessivo di 0,17 m pari a una superficie virtuale occupata di mq 23,08

*Ed Riccio SA
21.12.2015
Bracci Luigi*

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo sessennale di € 2136,24 (Euro duemilacentotrentasei/24) – (ai dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 6 (sei) dall'1.1.2015 al 31.12.2020.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta Modello F23 in data 14.4.2015, eseguito presso la banca delle Marche – Filiale di Pesaro 216, si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.l. 19 Luglio 1989 e D.l. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.1.2001, 24.05.2001, 25.5.2009 e 23.7.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21.2.2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. nr. 2007/9801 in data 9.3.2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone Anno 2015 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04); già versato.


Canone Anno 2016 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04) salvo conguaglio;

Canone Anno 2017 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04) salvo conguaglio;

Canone Anno 2018 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04) salvo conguaglio;

Canone Anno 2019 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04) salvo conguaglio;

Canone Anno 2020 .. € 356,04 (trecentocinquantasei/04) salvo conguaglio;


(IL CONCESSIONARIO)



Stampa dell'Ufficio del Genio Civile